

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"FUTURO SEMPLICE"

In data 31 GENNAIO 2024
a PESARO STRADA CARLONI N.12
si sono riuniti i seguenti signori:

GIACOMO BARTOLUCCI nato a PESARO (PU) il 13 02 1977 residente a PESARO VIAO FORLANINI 1 cittadino ITALIANO codice fiscale BRTGCM77C13G479E
ROBERTO CANI nato a FANO (PU) il 10 07 1955 residente a RHO (MI) VIA PO 18 cittadino ITALIANO codice fiscale CNART55L10D488W
PAOLA CAVINA nato a VENEZIA (VE) il 09 04 1951 residente a PESARO VIA GIORDANO BRUNO 103 cittadino ITALIANO codice fiscale CYNPLA51D49L736B
CONCETTA FLORESTA nato a Paternò (CT) il 09/09/1955 residente a PATERNÒ piazza Purgatorio 18 cittadino ITALIANO codice fiscale FLRCCT55P49G371U
ROSAMARIA GATTI nato a NERETO (TE) il 11 12 1957 residente a PESARO VIA MONTE CERVINO 5 cittadino ITALIANO codice fiscale GTTRMR57T51F870P
BRUNO TONTI nato a PESARO (PU) il 25 04 1955 residente a PESARO VIA SOLFERINO 36 cittadino ITALIANO codice fiscale TNTBRN55D24G479M
GIANFRANCO VACCA nato a PESARO (PU) il 27 07 1960 residente a PESARO VIA NITTI 34 cittadino ITALIANO codice fiscale VCCGFR60D27G479H
che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91, l'associazione di volontariato avente la seguente denominazione: FUTURO SEMPLICE

ART. 2 L'associazione ha sede in: PESARO, STRADA CARLONI N.12

ART. 3 L'associazione ha come scopo di: vedi art. 5 dello Statuti relativo agli scopi dell'associazione.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da SETTE membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente ROBERTO CANI

Vice-Presidente CONCETTA FLORESTA

Segretario PAOLA CAVINA

Tesoriere ROSAMARIA GATTI

Consigliere GIACOMO BARTOLUCCI

Consigliere BRUNO TONTI

Consigliere: GIANFRANCO VACCA

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Firme dei costituenti:

Sig. Roberto Cani Sig. Concetta Floresta Sig. Paola Cavina
Sig. Rosamaria Gatti Sig. Giuseppe Tonti Sig. Giuseppe Bartolucci
Sig. Gianfranco Vacca

PESARO li. 31/01/2024

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato il 31 GEN. 2024 n° 74 serie 3

PREVIO VERSAMENTO DI € 236,00

di cui € per trascrizioni

IL FUNZIONARIO
Simone Iodovici *

*Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO ASSOCIAZIONE FUTURO SEMPLICE APS ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA I-È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "FUTURO SEMPLICE APS" (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in PESARO, via CARLONI, n. 12. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto. 1-2 L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto al momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 1-3 L'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione all'ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e rete associativa del terzo settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ASI, pur nell'autonomia propria dell'Associazione, quale autonoma e distinto soggetto giuridico, per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti. 1-4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE 2-1 L'Associazione è autonomia, libera, apolitica ed acconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. 2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore: • interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; • interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a); • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d); • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e); • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f) • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni. 2-6 L'Associazione è organizzata e gestita da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. 3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate: a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci; b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici; c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci; d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, i soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. 3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi. Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE 4-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. 4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo. 4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuti e regolamenti. 4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora il conseguimento dello status di socio si accompagni al rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. 4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. 4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, e esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti: a) il diritto di partecipare alle attività associative; b) il diritto di voto in Assemblea; c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; d) il diritto di esaminare i libri sociali; e) il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali. Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA 5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione. 5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia retroattiva al giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta accordi un termine minore. 5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro DICEMBRE di ogni anno. 5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondamentali dell'Associazione il socio può essere escluso dalla deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. 5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci. 5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce alcun diritto di partecipazione alle attività associative, ma non esclude il socio dalle coperture assicurative. Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI 6-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci. 6-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. 7-2 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) l'Organo di controllo, nei casi in cui sia prevista la sua istituzione. 7-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con mezzi telematici, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo. 7-4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro dei soci; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono

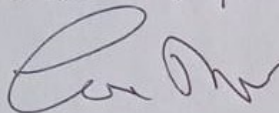
Giuseppe Troia
Giacinto Bartolucci
Gade Ceneri
Per Due
Rosario De
Gade Ceneri
Per Due
Gade Ceneri

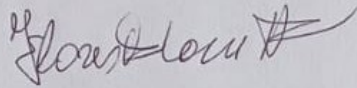
[illegible]

anonima, e tenere aggiornati nel proprio archivio i bilanci, i bilanci di esercizio, nonché gli associati. 12-6 Il bilancio di esercizio, nonché l'rendiconto dell'amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

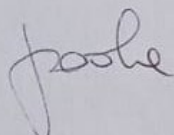
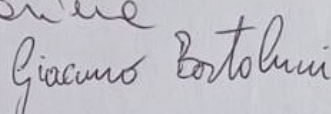
altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Art. 13 **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI** 13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta. 13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. 13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni. 13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti. Art. 14 **SCIOGLIMENTO** 14-1 L'Associazione ha durata illimitata. 14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. 14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori. 14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale affiliata all'ASI o alla medesima ASI in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 15 **CLAUSOLA COMPROMISSORIA** 15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. Art. 16 **NORME APPLICABILI** 16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. 16-2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili. (Norma da inserire solo nel caso in cui lo statuto-tipo sia adottato da un'associazione già costituita con un altro statuto) 16-3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

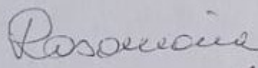
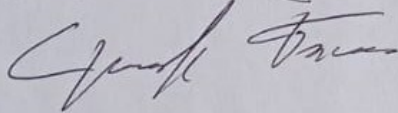
Pesaro 31/01/2024

 Antonio

 Giacomo Bartolucci



 Paolo
 Giacomo Bartolucci

 Rosanna
 Paolo